Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 12 febbraio 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare. Pag. 682

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. 1596.
Istituzione in Taiz (Yemen) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione della Legazione e della Cancelleria consolare nella stessa località . . . . Pag. 683

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1964.
Sostituzione di due componenti la Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.
Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano. Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova . . . Pag. 685

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Imperia . . . Pag. 686

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di La Spezia . . . Pag. 686

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona . . . Pag. 687

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), per il triennio 1965-67 . . . . Pag. 687

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Firenze . . . . Pag. 688

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bologna . . . . Pag. 688

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Napoli . . . . Pag. 688

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Pisa. Pag. 689

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Venezia . . . . Pag. 689

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.
Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma. Pag. 689

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma . . . . Pag. 690

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1965.
Declassificazione a comunali di tronchi stradali, siti in comune di Magnacavallo (Mantova) . . . . . . Pag. 690

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1965.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino . . . . Pag. 690

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 691

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise - Napoli: Approvazione del piano di zona del comune di Calvi. Pag. 691

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione e decorrenza del piano di ricostruzione del comune di Genazzano . . . . Pag. 691

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Cervaro (Frosinone) relativo alla sistemazione di piazza San Paolo . . . . Pag. 691

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Civitavecchia denominato variante n. 17, relativo alla restituzione all'edilizia privata dell'area di sedime dell'albergo delle Terme e alla nuova ubicazione del Palazzo del comune. Pag. 691

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gubbio . . . . Pag. 691

Approvazione del piano di zona del comune di Vignola (Rettifica) . . . . Pag. 691

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno estesa mq. 8 adiacente all'ex strada militare « Noviziato-Casazza », in comune di Messina . . . . . . Pag. 691

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea . . . . Pag. 691

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea. Pag. 692

Esito di ricorsi . . . . Pag. 692

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, con sede in Sabbioneta (Mantova) . . . . Pag. 692

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Sant'Eufemia, con sede in Nicastro (Catanzaro) . . . . Pag. 692

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Gradisca di Sedegliano, con sede in Udine. Pag. 692

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Basiliano, con sede in Udine . . . . Pag. 692

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e fossi, con sede in Pisa Pag. 692

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana della Lunigiana e zona marittima delle Alpi Apuane, con sede in Pontremoli (Massa Carrara) . . . . Pag. 692

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Popoli (Pescara) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso Pag. 693

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno in comune di Silvi Marina . Pag. 693

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . . . . Pag. 693

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . Pag. 693

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 693

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Marina di Carrara Pag. 694

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 694

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . Pag. 694

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli a complessive seicentocinque borse di studio, riservate a giovani laureati per l'anno accademico 1965-66 . . . . Pag. 699

Ministero dell'interno:

concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano Pag. 701

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica. Pag. 702

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 7 settembre 1961, n. 932 . . . . Pag. 702

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta . . . . Pag. 702

Ufficio medico provinciale di Savona: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Varazze . . . . Pag. 703

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . Pag. 703

Ufficio medico provinciale di Pesaro e Urbino: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino. Pag. 703

Ufficio medico provinciale di Modena: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena . . . . Pag. 704

Ufficio medico provinciale di Teramo: Nuova sede di esame del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo . . . . Pag. 704

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 12 FEBBRAIO 1965:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

Elenco per Provincia al 31 dicembre 1964 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(411)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1965
registro n. 6 Esercito, foglio n. 276

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO (*alla memoria*)

Bersagliere ASCIONE Quinto, nato a Cervia (Ravenna) il 19 giugno 1919, in commutazione della medaglia d'argento al valor militare « *alla memoria* », concessagli con decreto luogotenenziale 12 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il

15 maggio 1945, registro n. 4 Guerra, foglio n. 290, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1945, dispensa 17, pagina 1544. — Studente universitario, volontario di guerra, prestava la sua opera coraggiosa nelle imprese più audaci e le più ardue situazioni, infondendo con l'esempio fiducia, tenacia ed ardimento nei compagni nell'impari lotta contro un nemico preponderante per numero e per mezzi. Già distintosi per aver salvato da sicura morte il comandante gravemente ferito di un altro reparto, mentre il nemico stava per penetrare nelle nostre linee, primo fra i primi, contrassaltava l'avversario. Ferito, rifiutava ogni soccorso e mentre, ritto sullo spalto della trincea, lanciava le ultime bombe sull'avversario incalzante, veniva colpito al petto da una raffica di mitragliatrice. Morente, trovava ancora la forza d'incitare i compagni alla resistenza. Magnifico esempio di semplice e consapevole eroismo. — Jagodnij (fronte russo), 26 agosto 1942.

(861)

Decreto presidenziale 10 *dicembre* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1965
registro n. 6 *Esercito, foglio n.* 67

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CROSA Renzo, nato a Balma, frazione di Quittengo, (Vercelli) l'8 settembre 1921, soldato 2° Reggimento artiglieria alpina « Taurinense » (*alla memoria*). — Già distintosi per coraggio ed ardimento in numerosi combattimenti, chiedeva di partecipare a speciali missioni di guerra in territorio occupato dal nemico. Incaricato di una di queste missioni, veniva sbarcato, con due militari, nella zona di Porto Tolle. Sorpreso da una pattuglia avversaria mentre sostava in una casa colonica, apriva prontamente il fuoco e da solo impegnava aspra lotta per consentire ai compagni di porsi in salvo. Dopo avere inflitto al nemico gravi perdite, veniva colpito a morte. — Zona di Porto Tolle (Rovigo), 19 dicembre 1944.

NATOLI SCIALLI Carmelo, nato a Piraino (Messina) il 16 gennaio 1933, carabiniere a cavallo (n. di matricola 35303-20-1933) Legione carabinieri di Cagliari (*alla memoria*). — In servizio a stazione distaccata dislocata in zona tristemente famosa per atti di banditismo, con cosciente coraggio e sereno sprezzo del pericolo chiese ed ottenne di partecipare a battuta per la cattura di due malviventi, autori di tentata rapina. Nella fase culminante dell'azione, mentre muoveva animosamente verso i due malfattori — localizzati col suo concorso — venne mortalmente colpito da raffica di mitra proditoriamente esplosagli contro dai malviventi appostati dietro un cespuglio. Mirabile esempio di dedizione al dovere e di attaccamento alle gloriose tradizioni dell'Arma. — Orgoloso (Nuoro), 21 dicembre 1962.

(862)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. 1596.

Istituzione in Taiz (Yemen) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione della Legazione e della Cancelleria consolare nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Taiz (Yemen) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Taiz (Yemen) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Taiz (Yemen) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1964.

Sostituzione di due componenti la Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1963, n. 320, con il quale il prof. Bruno Tenti, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, è stato chiamato a far parte della predetta Commissione;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 8691 del 16 ottobre 1964, con la quale vengono designati il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, in qualità di membro effettivo, ed il dott. Livio De Paoli, ispettore generale, in qualità di membro supplente, a far parte della predetta Commissione in sostituzione rispettivamente del prof. Bruno Tenti e del dott. Giovanni Licata;

Decreta:

Il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, membro effettivo, ed il dottor Livio De Paoli, ispettore generale, membro supplente, sono chiamati a far parte della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, in sostituzione rispettivamente del prof. Bruno Tenti e del dott. Giovanni Licata, destinati ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 21

(851)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 dello statuto del Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale 11 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del giorno 25 febbraio 1952;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli enti pubblici;

Ritenuta la opportunità di far coincidere l'esercizio finanziario del Fondo di previdenza con l'anno solare;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto del Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, allegato al decreto ministeriale 11 febbraio 1952, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario del Fondo di previdenza inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno ».

Art. 2.

Il conto delle somme introitate e di quelle erogate nell'esercizio relativo al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 è reso dal consigliere delegato entro il mese di marzo 1965, e, corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, entro il successivo mese di aprile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(808)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1965.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 5 maggio 1953 e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 10 aprile 1964 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 dicembre 1964;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, primo comma; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 10; 19; 21; 23 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

Art. 5, comma 1°.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 18 miliardi (diciottomiliardi), ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna.

Art. 7, comma 2°.

L'Istituto può compiere con Mediocredito centrale, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

Art. 8, comma 3°.

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari;

2) acquistare e costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

Art. 10.

Sono Organi dell'Istituto:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio sindacale;
f) il direttore generale.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare il direttore generale, i dirigenti e i funzionari, fissandone il trattamento economico; provvedere alle revoche;

c) determinare la competenza della Giunta esecutiva e nominare i membri;

d) approvare le convenzioni con la Cassa di Risparmio e gli Enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti alla Giunta esecutiva;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sui contratti di compra vendita di immobili di cui all'art. 8 dello Statuto;

l) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da sub-asta;

m) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'Assemblea dei partecipanti;

n) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei partecipanti;

o) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari e impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 21.

Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore e di durata stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) sulle operazioni di riscontro, di cessione in garanzia del portafoglio e sulle cessioni dei crediti non cambiari a « Mediocredito »;

d) sulle cancellazioni e riduzioni ipotecarie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assegno all'annotamento di nullità delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'Istituto, sulla sostituzione dei pegni e di altre garanzie, sulle modifiche ai contratti, quando permanga un credito dell'Istituto;

e) delibere sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, delegare la firma per gli atti e mandati relativi;

f) sull'assegnazione e sulle revoche del personale impiegatizio e subalterno;

g) sulla compra-vendita di cose mobili, di materiali di ogni genere e di quanto occorra per il funzionamento dell'Istituto;

h) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà, a cura del presidente, esserne data relazione al Consiglio medesimo.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 23.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale, nominato ai sensi dell'art. 19, lettera b).

Il direttore generale assiste alle Assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della Presidenza, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti Organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorre per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono svolte da un dirigente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova legale della assenza o dell'impedimento di questo ultimo.

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore generale, essere dal Consiglio delegata, anche ad altri dirigenti o funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 25.

Sugli utili di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 % da devolvere al fondo di riserva ordinario.

In secondo luogo verrà remunerato il capitale in ragione del 5 %.

Il 50 % del residuo sarà assegnato a incremento della riserva ordinaria.

Il rimanente potrà essere destinato ad una ulteriore assegnazione di dividendo al capitale, a incremento delle riserve, oppure ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della Lombardia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(839)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità

previste dalla citata legge n. 1804, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Chiavari e Torriglia;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Genova, di sopprimere la sezione staccata del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è soppressa la sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Genova ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1. - Chiavari, con sede in comune di Chiavari, comprendente i territori dei comuni di Chiavari, Favale di Malvaro, Lorsica, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Mezzanego, Ne, Orero, San Colombano Certenoli, Cicagna, Coreglia Ligure, Carasco, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Sestri Levante, Rezzoaglio, Zoagli, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, per una superficie agraria forestale di ha. 58.029 e di terreno coltivato di ha. 24.196;

2. - Torriglia, con sede in comune di Torriglia, comprendente i territori dei comuni di Torriglia, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Valbrevenna, Vobbia, Fontanigorda, Montebruno, Montoggio, Rovegno, per una superficie agraria forestale di ha. 42.175 e di terreno coltivato di ha. 20.080.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(817)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Imperia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Imperia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1804, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Pieve di Teco e Ventimiglia;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Imperia, di sopprimere la sezione staccata del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è soppressa la sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Imperia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Imperia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1. - Pieve di Teco, con sede in comune di Pieve di Teco, comprendente i territori dei comuni di Pieve di Teco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Cosio d'Arroscia, Pornassio, Rezzo, Armo, Vessalico, Borghetto d'Arroscia, Aquila di Arroscia, Ranzo, Triora, Molini di Triora, Carpasio, per una superficie agraria forestale di ha. 38.480 e di terreno coltivato di ettari 19.278;

2. - Ventimiglia, con sede in comune di Ventimiglia, comprendente i territori dei comuni di Ventimiglia, Olivetta San Michele, Airole, Rocchetta Nervina, Pigna, Castel Vittorio, Isolabona, Apricale, Dolceacqua, Camporosso, Perinaldo, Soldano, San Biagio della Cima, Vallecrosia, Vallebona, Bordighera, Seborga, Baiardo, Ospedaletti, per una superficie agraria forestale di ha. 31.358 e di terreno coltivato di ha. 16.094.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(818)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di La Spezia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di La Spezia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di con-

sentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Varese Ligure e Sarzana;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di La Spezia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di La Spezia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di La Spezia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1. - Varese Ligure, con sede in comune di Varese Ligure, comprendente i territori dei comuni di Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano, Carro, Zignago, Rocchetta di Vara, per una superficie agraria forestale di ha. 33.444 e di terreno coltivato di ha. 10.979;

2. - Sarzana, con sede in comune di Sarzana, comprendente i territori dei comuni di Sarzana, Santo Stefano di Magra, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Ameglia, Bolano, Arcola, Follo, Vezzano Ligure, per una superficie agraria forestale di ha. 14.396 e di terreno coltivato di ha. 9.276.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(819)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Albenga e Cairo Montenotte;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Savona, di sopprimere la sezione staccata del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è soppressa la sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1. - Albenga, con sede in comune di Albenga, comprendente i territori dei comuni di Albenga, Alassio, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, per una superficie agraria forestale di ettari 28.250 e di terreno coltivato di ha. 14.242;

2. - Cairo Montenotte, con sede in comune di Cairo Montenotte, comprendente i territori dei comuni di Cairo Montenotte, Altare, Bardineto, Bormida, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, per una superficie agraria forestale di ha. 51.116 e di terreno coltivato di ettari 11.928.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1965.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), per il triennio 1965-67.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 8 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Considerato che col 31 dicembre 1964 è scaduto il Collegio dei revisori dei conti del predetto ente, e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1965-67;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI), con sede in Roma, è costituito, per il triennio 1965-67, come segue:

Revisori effettivi:

Mestica prof. dott. Guido, per la Corte dei conti;

Francisci dott. Giulio, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Brosio dott. Felice, per il Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

Levatino dott. Santo, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Bianchi rag. Giuseppe, per il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(852)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 271, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913. n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Morosi dott. Guglielmo;
Lenzi Renzo;
Cecchi Ruggero;
Fanfani comm. Giovanni;
Tosato rag. Guido.

Membri supplenti:

Buzzigoli Vittorio;
Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(743)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 271, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Zanarotti dott. Plinio;
2) Santi dott. Mario;
3) Calzoni dott. Augusto;
4) Campiverdi dott. Dante;
5) Martelli dott. ing. Pericle;
6) Poggioli Umberto;
7) Ponti cav. Spero.

Membri supplenti:

1) Brini dott. Rino;
2) Lodi Amilcare;
3) Zanetti Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(742)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Longo dott. Giuseppe;
2) Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
3) Buonaiuto comm. Onofrio;

4) Maione avv. Salvatore;
5) D'Ambra comm. Mario;
6) Foglia Manzillo dott. Mario.

Membri supplenti:
1) Giobbe comm. Giuseppe;
2) Voiello comm. Attilio;
3) Manzo comm. Sabato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(741)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Pisa;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Pisa per l'anno 1965 è così composta:

Membri effettivi:
1) Polini dott. Antonio;
2) Mosti prof. Alfredo;
3) Rossi dott. Elio;
4) Begliomini cav. Erasmo;
5) Manetti avv. Cesare.

Membri supplenti:
1) Borsò Giacinto;
2) Lupetti Orilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(740)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Venezia per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:
1) Bellati dott. Bartolomeo;
2) Miotto Luigi;
3) Campesan cav. Massimo;
4) Gatto cav. Ferruccio;
5) Rostirolla rag. Antonio.

Membri supplenti:
1) Zaffalon Luigi;
2) Peretti Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(739)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe e delle relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma:

Tariffa « G », relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale (sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1962);

Tariffa « G I », relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale (sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1962).

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(865)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società di assicurazione « La Minerva Vita », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, nonchè di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni generali di polizze nonchè le seguenti opzioni a scadenza presentate dalla Società di assicurazione « La Minerva Vita », con sede in Roma:

Tariffa 1/M, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 3/M, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 5/M2, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte a vita intera, miste e termine fisso;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni temporanee in caso di morte.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(867)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1965.

Declassificazione a comunali di tronchi stradali, siti in comune di Magnacavallo (Mantova).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 22 giugno 1954, n. 112, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la declassificazione a comunale dei tronchi stradali siti in comune di Magnacavallo compresi fra le progressive 6+884 - 7+016 e 8+316 - 9+011, della lunghezza complessiva di km. 0+827, della strada provinciale Ghisione-Sermide;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 11 novembre 1964, n. 2083;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tronchi di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

I tronchi stradali siti in comune di Magnacavallo compresi fra le progressive 6+884 - 7+016 e 8+316 - 9+011 della lunghezza complessiva di km. 0+827, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade del comune di Magnacavallo (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(803)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1965.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, approvato con decreto ministeriale del 5 gennaio 1950, modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1954, con il quale l'avv. Alberto Badini Confalonieri venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Torino;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1959, con il quale il cav. lav. prof. dott. Paolo Ricaldone venne confermato presidente della predetta Cassa di risparmio;

Considerato che il cav. lav. prof. dott. Paolo Ricaldone è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che a seguito del decesso dell'avv. Alberto Badini Confalonieri la carica di vice presidente è rimasta vacante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giovanni Bovetti ed il dott. Nerio Nesi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1965:

Boaito Savino, notaio residente nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia.

Paleologo Francesca, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa.

Coluccia Donato, notaio residente nel comune di Tricase, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Bergamo.

Dugo Attilio, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Avola, stesso distretto.

D'Anna Luigi, notaio residente nel comune di Castelcivita, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Rocca d'Aspide, stesso distretto.

Noto Antonio, notaio residente nel comune di Calatabiano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa.

Zorzi Grasselli Alvise, notaio residente nel comune di Follina distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Motta di Livenza, stesso distretto.

Faletti Giovanni, notaio residente nel comune di Lago, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Capo di Ponte, distretto notarile di Brescia.

(808)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Calvi

Con decreto provveditoriale n. 78007 in data 28 gennaio 1965, è stato approvato il piano di zona del comune di Calvi, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(879)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione e decorrenza del piano di ricostruzione del comune di Genazzano

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1965, n. 1819-2684, è stata confermata l'approvazione del piano di ricostruzione di Genazzano, di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1958, con le annesse planimetrie e norme edilizie.

Per l'esecuzione delle opere previste nel citato piano è stato assegnato il termine del 25 luglio 1968.

(880)

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Cervaro (Frosinone) relativo alla sistemazione di piazza San Paolo.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, n. 4466, è stato approvato — con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo — il progetto di variante del piano di ricostruzione del comune di Cervaro, vistato in un elaborato in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione che, a norma della legge 21 dicembre 1955, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(751)

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Civitavecchia denominato variante n. 17, relativo alla restituzione all'edilizia privata dell'area di sedime dell'albergo delle Terme e alla nuova ubicazione del Palazzo del comune.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1965, n. 5054, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Civitavecchia denominato variante n. 17, relativo alla restituzione all'edilizia privata dell'area di sedime dell'albergo delle Terme ed alla nuova ubicazione del Palazzo del comune vistato in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle opere di cui al cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(828)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gubbio

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1965, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 166, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gubbio.

Il piano sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(829)

Approvazione del piano di zona del comune di Vignola (Rettifica)

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1965, n. 5058, è stato rettificato il decreto ministeriale 20 luglio 1964, numero 2343, con il quale è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Vignola (Modena).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(807)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno estesa mq. 8 adiacente all'ex strada militare « Noviziato-Casazza », in comune di Messina.

Con decreto interministeriale n. 317 dell'11 novembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato della striscia di terreno facente parte dell'ex strada militare Noviziato-Casazza, riportata nel catasto del comune di Messina al foglio di mappa n. 120, particella n. 621, e della superficie di mq. 8.

(881)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Eros Paganini, nato a Ricò del Golfo (La Spezia) il 5 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Chimica rilasciatogli dall'Università di Pisa il 3 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(776)

Il dott. Luigi Baldassarre, nato a Scafati (Napoli) il 6 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 5 settembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(777)

La dott.ssa Donatella Donati, nata a Recanati (Macerata) il 17 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli eefftti del diploma di laurea in Filosofia rilasciatole dall'Università di Roma l'8 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(778)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Emilia Ida Cappelli, nata a Milano l'11 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito preso l'Università di Milano il 6 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(773)

Il dott. Mario Cavalloni, nato a Vistarino il 14 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze matematiche conseguito presso l'Università di Pavia il 7 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(774)

Il dott. Giuseppe Perfetti, nato a Novara il 16 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano l'11 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

(776)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 140, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Romano Franco contro il silenzio-rifiuto del Ministero della pubblica istruzione in ordine a precedenti esposti presentati dallo stesso, con i quali chiedeva di essere assunto, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella qualità di idoneo invalido, in uno dei posti messi a concorso con decreto ministeriale 27 aprile 1951, per l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole tecniche e professionali femminili.

(748)

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83 Pubblica istruzione, foglio n. 31, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Sicilia Lanzino Vincenzina avverso la decisione numero 14296, del 30 novembre 1960, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Cosenza respingeva il ricorso prodotto dalla predetta Sicilia contro la nomina per l'insegnamento di chimica ed industrie agrarie conferita al prof. Mario De Chiara.

(682)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, con sede in Sabbioneta (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13842/10249 in data 23 gennaio 1965, sono state approvate, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune rettifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, con sede in Sabbioneta (Mantova), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 29 novembre 1964.

(822)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Sant'Eufemia, con sede in Nicastro (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13803/10250 in data 2 febbraio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Sant'Eufemia, con sede in Nicastro (Catanzaro), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 13 luglio 1963 e dal Consiglio dei delegati in data 26 novembre 1964.

(821)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Gradisca di Sedegliano, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13798/10242 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Gradisca di Sedegliano, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati, in data 18 luglio 1963.

(823)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Basiliano, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13796/10240 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Basiliano, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 15 luglio 1963.

(824)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e fossi, con sede in Pisa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13076/10273 in data 3 febbraio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e fossi, con sede in Pisa, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 23 ottobre 1963.

(826)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana della Lunigiana e zona marittima delle Alpi Apuane, con sede in Pontremoli (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 63339 in data 21 dicembre 1964, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana della Lunigiana e della zona marittima delle Alpi Apuane, con sede in Pontremoli (Massa Carrara) deliberato dal commissario ministeriale in data 8 ottobre 1964

(810)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Popoli (Pescara) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 19 gennaio 1965, n. 300.16.III.60/3.1340, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Popoli (Pescara) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(747)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno in comune di Silvi Marina

Con decreto ministeriale n. 300.15/62180 del 31 dicembre 1964 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare dai fratelli Guidetti un terreno sito in comune di Silvi Marina (Teramo) del periziato valore di L. 10.000 al mq. della superficie di 975 mq. per complessive L. 9.750.000, salvo le definitive risultanze della lottizzazione in corso, da adibire a costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

Detto terreno è distinto nel nuovo catasto terreni al foglio di mappa n. 13, comprendente i lotti numeri 8 e 10 della particella n. 339, ed è posto lungo la via Sant'Antonio, con un fronte sulla detta via di m. 43 circa e con un fronte sulla costruenda via del Popolo di m. 22,30 circa.

(831)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1965, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 259, è stato respinto il ricorso straordinario esperito in data 8 gennaio 1964 dalla titolare della rivendita generi di monopolio n. 11 in Bibbiano, signora Laura Bigi, avverso il denegato trasferimento dell'esercizio da via Roma n. 4 a via G. B. Venturi n. 74.

(834)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 39 Finanze, foglio n. 260, il ricorso in via straordinaria proposto in data 29 aprile 1961 dall'archivista del registro Falone Luigi avverso il silenzio rifiuto opposto dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, alla sua richiesta di nomina ad applicato dalla data di assunzione quale invalido per causa di servizio, è respinto.

(832)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,86	624,89	624,87	624,87	624,86	624,87	624,86	624,86	624,86
$ Can.	581,46	580,90	581,25	581,15	580,75	581,36	581,18	581,50	581,50	581,20
Fr. Sv.	144,41	144,32	144,30	144,32	144,35	144,43	144,33	144,45	144,40	144,37
Kr. D.	90,39	90,38	90,39	90,365	90,30	90,40	90,36	90,37	90,39	90,38
Kr. N.	87,39	87,41	87,40	87,385	87,30	87,39	87,38	87,38	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,67	121,65	121,65	121,64	121,60	121,66	121,6575	121,65	121,67	121,66
Fol.	173,93	173,92	173,94	173,925	173,92	173,93	173,92	173,93	173,92	173,92
Fr. B.	12,59	12,592	12,5940	12,59125	12,5875	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,52	127,52	127,525	127,50	127,51	127,5175	127,50	127,52	127,52
Lst.	1747,07	1746,70	1746,60	1746,70	1746,25	1746,85	1746,60	1746,25	1747,25	1746,70
Dm. occ.	157,05	157,04	157,0450	157,04	157 —	157,06	157,035	157,05	157,06	157,05
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,18	24,17625	24,15	24,17	24,1755	24,18	24,17	24,18
Escudo Port.	21,79	21,76	21,78	21,795	21,80	21,78	21,785	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli dell'11 febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	581,165
1 Franco svizzero	144,325
1 Corona danese	90,362
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	121,649
1 Fiorino olandese	173,922
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,521
1 Lira sterlina	1746,65
1 Marco germanico	157,037
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un 'area demaniale marittima sita in Marina di Carrara.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 gennaio 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Marina di Carrara, avente la superficie di mq. 101 297, riportata in catasto ai mappali 6991, 5867, 9255, 8216, 8108, 9246, 9244, 8015, 5875, 6993, 6990, 8253, 2769 (parte) del comune di Carrara.

(830)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zeleznich Pietro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Zeleznich Pietro, nato a Monfalcone addì 4 ottobre 1935, residente a Monfalcone, via Randaccio, 14, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Zeleznich» in «Ferrini».

Gorizia, addì 27 gennaio 1965

Il prefetto: PRINCIVALLE

(770)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Iansich Benito;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Al signor Iansich Benito, nato a Trieste addì 11 dicembre 1933, residente a Gorizia, via Levada n. 47, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Iansich» in «Giannini».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche a tutti i componenti la famiglia del richiedente:

1) Schert Romana in Iansich, nata a Goriza il 2 ottobre 1934, moglie;
2) Iansich Manuela, nata a Gorizia il 27 febbraio 1957, figlia;
3) Iansich Franco, nato a Gorizia il 26 aprile 1958, figlio;
4) Iansich Paolo, nato a Gorizia il 26 aprile 1959, figlio.

Gorizia, addì 27 gennaio 1965

Il prefetto: PRINCIVALLE

(771)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 10 novembre 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima, riservato ai candidati forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed ha altresì determinato il programma d'esame del concorso stesso:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso suddetto anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti alle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti diplomi di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 30 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi prevista dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione, in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono

ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui all'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di regiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di Polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno **una**

copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q)*, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale obbligatorie ed in una prova facoltativa di lingue estere e verteranno sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *A*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno 6/10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 240 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 140. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Diritto privato.
Parte seconda:
Diritto amministrativo e costituzionale.
Parte terza:
Economia politica e scienza delle finanze.
Prova facoltativa di lingue estere:
La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in uno o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale comprende:
a) le materie oggetto delle prove scritte;
b) elementi di diritto penale e di procedura civile;
c) sistema tributario italiano;
d) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
e) statuto degli impiegati civili dello Stato;
f) legge sul Monopolio dei sali e tabacchi (17 luglio 1942, n. 907 e successive modificazioni);
g) nozioni di statistica.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai, 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . (1) . . . . . e residente in . . . . . . (prov. . . . . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di Vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . . (4) . . (5) . . . (6) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

li . .

Firma . . . .

Indirizzo presso sui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori sui cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo e di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) I candidati che siano impiegati statali e partecipino al concorso ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del presente bando, devono dichiarare l'Amministrazione di appartenenza, la qualifica rivestita ed il titolo di studio posseduto.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(516)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a complessive seicentocinque borse di studio, riservate a giovani laureati per l'anno accademico 1965-66.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio dcreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive seicentocinque borse di studio, riservato a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività presso Istituti universitari nell'anno accademico 1965-66.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.000.000 e della durata di dieci mesi può essere fruita presso Università ed Istituti universitari nazionali ed esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dall'anno accademico 1958-59 in poi.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

a) Facoltà di giurisprudenza . . . . . . n. 110 borse
b) Facoltà di scienze politiche . . . . . . » 20 »
c) Facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e di economia marittima . . . . » 23 »
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magist. » 100 »
e) Facoltà di medicina e chirurgia . . . . » 171 »
f) Facoltà di farmacia . . . . » 8 »
g) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche . . . . » 100 »
h) Facoltà di ingegneria . . . . » 20 »
i) Facoltà di architettura . . . . » 25 »
l) Facoltà di agraria . . . . » 15 »
m) Facoltà di medicina veterinaria . . . . » 8 »

Art. 5.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le Facoltà di economia e commercio, presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia e presso la Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da legale da L. 400 devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale I - non più tardi del 30 marzo 1965. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;

per quali borse intenda concorrere,

l'Istituto presso cui svolgere l'attività di ricerca;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 7 ed 8 del presente bando.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle Province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti, da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere;

dichiarazione del direttore dell'Istituto presso il quale il candidato intende svolgere le ricerche attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e l'esistenza, presso lo Istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande debbono essere trasmesse al Ministero *in unico plico con i titoli ed i documenti*. Soltanto ai candidati delle Facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattasi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Tanto sull'involucro che nell'interno dei plichi devono risultare, *a pena di esclusione dal concorso*, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, olre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parti din esse. Non è, altresì, consentita, dopo detto termine, la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa può essere conferita una sola volta; tuttavia per speciali esigenze di studio il borsista può partecipare al concorso dell'anno successivo, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dal bando relativo. In tal caso il borsista dovrà rinnovare la documentazione richiesta e dovrà presentare altri documenti atti a comprovare le speciali esigenze di studio di cui è detto innanzi.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, nè con retribuzioni di qualsiasi genere corrisposte dall'Ateneo o da Istituti dell'Ateneo, dallo Stato, ovvero da Enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio o premio o se prestano opera retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo essi potranno fruire della borsa soltanto se dichiarino di rinunciare alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, che sia stata loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, vistata dal rettore dell'Università competente, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione è così composta:

Giurisprudenza	5	professori
Scienze politiche	3	»
Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed Economia marittima	7	»
Lettere e filosofia e magistero	7	»
Medicina e chirurgia	7	»
Farmacia	3	»
Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze nautiche	9	»
Ingegneria	5	»
Architettura	3	»
Agraria	3	»
Medicina veterinaria	3	»

Art. 10.

La Commissione plenaria, nella prima riunione, procede alla costituzione di undici Sottocommissioni (Giurisprudenza; Scienze politiche; Economia e commercio; Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed economia marittima; Lettere e filosofia e magistero; Medicina e chirurgia; Farmacia; Scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze nautiche; Ingegneria; Architettura; Agraria; Medicina veterinaria).

Art. 11.

A ciascuna Sottocommissione è demandato il compito di formulare per ogni candidato un giudizio di merito nel quale dovrà essere fatto esplicito riferimento a tutti i titoli presentati dal candidato stesso; la Sottocommissione dovrà, altresì, assegnare il punteggio in base ai seguenti criteri:

ogni membro di ciascuna Sottocommissione dispone di dieci punti, sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Sottocommissione:

è tenuta in particolare considerazione da parte dei membri delle Sottocommissioni, ai fini della formazione dei giudizi, l'attitudine dei candidati a svolgere attività di carattere scientifico.

Le relazioni e le graduatorie predisposte dalle Sottocommissioni sono poi sottoposte all'approvazione definitiva della Commissione plenaria.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse ai candidati compresi nelle graduatorie dei vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie stesse.

Le borse che risultino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai candidati risultati idonei secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Ove si abbiano candidati classificati *ex aequo*, la scelta viene fatta secondo i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali, in quanto applicabili.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera i candidati devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale I, *a pena di decadenza*, il certificato o l'atto di nascita, oppure altro documento in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e devono indicare l'Università o l'Istituto superiore prescelto per l'attività di ricerca.

Il Ministero si riserva eventualmente di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali.

Art. 14.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine indicato nel precedente articolo, non dichiarino di accettarla. Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa potranno essere consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

Art. 15.

L'importo della borsa è corrisposto in due rate anticipate, una all'atto del conferimento della borsa e la seconda dopo un quadrimestre di godimento della borsa medesima.

Il pagamento della seconda rata è condizionato alla presentazione di un certificato — da rilasciarsi dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Unitamente al certificato, il giovane deve rimettere al Ministero una relazione, vistata dal professore stesso, sulla attività svolta, sulle ricerche compiute e su quelle che si propone di compiere ancora.

Altra relazione, ampia e circostanziata, del lavoro compiuto e dei risultati conseguiti, deve essere redatta da ciascun laureato al termine del periodo di godimento della borsa ed inviata, col « visto » del professore, al Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 30 gennaio 1965

Il Ministro: GUI

(722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si è resa vacante la segreteria generale del comune di Bolzano della classe 1ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina del segretario generale titolare;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, numero 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 668, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca;

Considerata l'opportunità di garantire, per motivi di pubblico interesse, che il titolare della segreteria generale del comune di Bolzano abbia la piena conoscenza della lingua tedesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano della classe 1ª

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Per essere ammessi al concorso anzidetto, i candidati devono dimostrare, inoltre, la piena conoscenza della lingua tedesca, superando una prova d'esame integrativa consistente:

a) in una traduzione scritta di un brano dall'italiano in tedesco con l'ausilio del vocabolario;

b) in una conversazione in lingua tedesca.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 31 marzo 1965, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera c) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore

dela legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera c) che risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a fare richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando, l'elenco completo, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 23 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(883)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1964, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, alle ore 9 dei giorni 30 e 31 marzo 1965.

(860)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella B) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 7 settembre 1961, n. 932.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « 4° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 36 del 21 dicembre 1964, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 5 settembre 1964, n. 1446, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1964, registro n. 53, foglio n. 181, concernente i risultati del concorso per esame a centosettantasei posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 7 settembre 1961, n. 932.

(790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1232 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni di Butera e Delia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 7992 in data 21 novembre 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 8564 in data 19 dicembre 1964, con cui si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Butera e Delia al 30 novembre 1963.

1. Trapani Saverio . . . . . punti 67,662 su 120
2. Zuccarello Pasquale . . . . » 55,000 »
3. Gallone Giovanni . . . . . » 50,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 23 gennaio 1965

Il medico provinciale: CIRCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1232 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni di Butera e Delia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 497 in data 23 gennaio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso sopradetto;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse del presente decreto sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Zuccarello Pasquale: Butera;
2) Trapani Saverio: Delia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 23 gennaio 1965

Il medico provinciale: CIRCO

(763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Varazze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 644 del 29 marzo 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Varazze;

Visti gli atti del concorso e la relativa graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo Ufficio n. 5012 del 7 gennaio 1964;

Accertata la regolarità degli atti predetti;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso di cui in narrativa:

Rampone Giuseppe, punti 138,50.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Savona, addì 29 gennaio 1965

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Varazze;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rampone, residente in via San Giovanni Battista, 10/7, Genova-Sestri Ponente, è nominato ufficiale sanitario del comune di Varazze, dove deve assumere servizio entro un mese dalla notifica del presente decreto a cura della Amministrazione civica interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Il sindaco del comune di Varazze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Savona, addì 29 gennaio 1965

Il medico provinciale: LOMBARDI

(713)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la decisione n. 650 in data 2 luglio 1962 della Sezione V del Consiglio di Stato, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. Raffaele Costa, avverso i decreti prefettizi del 2 dicembre 1957, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953 e nomina dei vincitori;

Ritenuto che per l'esecuzione della decisione predetta, occorre ricostituire la Commissione giudicatrice con gli stessi elementi che la componevano, per lo svolgimento del concorso di che trattasi;

Visto il decreto prefettizio n. 53429 del 20 luglio 1956 e successive modifiche, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice predetta;

Considerato che il dott. Giovanni Moscato, vice prefetto ed il dott. Pietro Luciano Tursi, medico provinciale sono impossibilitati a partecipare ai lavori della Commissione, in quanto trovansi in altre sedi lontane;

Considerato che il prof. Giovanni Maria Cataldo, con telegramma del 12 gennaio 1965 ha comunicato che per impegni professionali non può allontanarsi da Napoli dove risiede;

Considerato altresì che il dott. Basile De Fazio, medico condotto, è stato già collocato in pensione, oltre ad essersi già trasferito in altra sede;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei suddetti componenti con altri aventi gli stessi requisiti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale;

Zurlo prof. Anselmo, docente di clinica medica;

Basso prof. Raffaele, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Catanzaro;

Casale dott. Bonaventura, medico condotto.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Le operazioni che la predetta Commissione dovrà effettuare sono limitate alla sola parte che si riferisce alla condotta medica di Maierato; che, fermi restando gli altri criteri, già stabiliti e ritenuti legittimi dal Consiglio di Stato, e ferma la attribuzione del punteggio complessivo di 2,60 per il titolo di caegoria I: libero esercizio professionale, debba essere riveduto il « Criterio di massima di frazionare in quarantesimi il punteggio complessivo riservato al titolo anzidetto »; (la ripartizione dovrà farsi sullo stesso piano di quelle adottate per il servizio di condotta medica: 1/20 per un anno, per il servizio sanitario 1/18 - 1/15; e per il servizio di interino di condotta 1/18); che debba essere altresì riveduta la categoria L, i cui titoli non potranno essere valutati più di quelli delle categorie superiori, ed in particolare, più di quelli della categoria I.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(765)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 11 aprile 1963, n. 746, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Semprini dott. Mario, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, consigliere di I classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale superiore, titolare della sede dell'Aquila;

Pavoni prof. Antonio, primario dell'Ospedale civile di Pesaro;

Perolo prof. Fernando, primario dell'Ospedale civile di Fano;

Monaldi Ornella, ostetrica condotta.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Romanelli Francesco, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio in Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 22 gennaio 1965

Il medico provinciale: CAVINA

(767)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 agosto 1964, n. 5616, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto di pari data e numero di quello innanzi citato, con il quale vennero assegnate le condotte stesse ai concorrenti risultati vincitori;

Considerato che il dott. Luigi Regina, dichiarato vincitore della condotta unica di Fiumalbo, è da ritenere rinunciatario, in quanto, con nota in data 6 dicembre 1964 ha dichiarato di accettare al prima condotta di Guiglia e con decreto n. 7553 del 12 dicembre 1964 è stato dichiarato vincitore della condotta stessa;

Tenute presenti le rinuncie di altri concorrenti, che seguono nella graduatoria il suddetto dott. Luigi Regina;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Gandolfi è dichiarato vincitore della condotta unica di Fiumalbo.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Modena, addì 26 gennaio 1965

Il medico provinciale: RENZULLI

(792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Nuova sede di esame del concorso al posto ufficiale sanitario del comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 31 ottobre scorso, n. 4675, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo, di cui al bando 6 agosto 1964, n. 3230, ed è stato, altresì, indicata la città di Teramo come sede delle prove di esame;

Considerato che le prove stesse dovranno svolgersi a Roma, anziché a Teramo;

Visto il regolamento 11 maggio 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito nel decreto in data 31 ottobre 1964, n. 4675, le prove di esame del concorso indicato in narrativa avranno sede in Roma presso l'Istituto di igiene « G. Sanarelli » di quella Università degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo e del comune di Teramo.

Teramo, addì 25 gennaio 1965

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(791)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.